



Vargiu Scuola Srl

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.it

commerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole della mailing list di
informazione VargiuScuola Silver*

VS_Svr 39/2021

Assemini 24/4/2021

Quali regole per la riammissione del personale guarito da Covid-19?

Siamo stati contattati da alcuni dirigenti scolastici che ci hanno chiesto un parere in merito alla [circolare del Ministero della Salute prot. 15127 del 12/04/2021](#) con oggetto "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" e che fornisce le indicazioni di seguito sintetizzate:

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero	Il medico competente , ove nominato, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 <i>lett. e-ter</i> del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
B) Lavoratori positivi sintomatici	lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
C) Lavoratori positivi sintomatici	I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Ciò che preoccupa i dirigenti che ci hanno contattato è il passaggio successivo dove si afferma che *"il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il **tramite del medico competente** ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente"*.

Secondo tali indicazioni sembrerebbe che, per la riammissione del personale che abbia contratto il Covid, anche in forma non grave e quindi non riferibile al caso A, sia necessario l'intervento del medico competente che dovrebbe comunicare alla scuola l'avvenuta negativizzazione. I dirigenti che ci hanno contattato ci fanno notare che la procedura fino ad ora adottata non prevede il coinvolgimento del medico competente, regolarmente nominato, se non nei casi più gravi ricadenti nella tipologia A della circolare. Il fatto è che l'intervento del medico competente renderebbe la procedura più lunga e complessa con tempi per il reintegro del personale che si allungerebbero a dismisura anche in considerazione del carico di lavoro che dovrebbero fronteggiare i medici competenti che spesso assistono decine di scuole.

Ma è davvero necessario l'intervento del medico competente o, per la specificità dell'organizzazione scolastica, è sufficiente acquisire una certificazione di avvenuta negativizzazione da una autorità competente?

A questa domanda sembra rispondere l'ultimo aggiornamento del **22 aprile** della [FAQ sulla sicurezza e la ripartenza 2020/21 dell'USR Veneto](#) che mette al punto 14 le seguenti domande e risposte:

Quale procedura deve essere seguita per la riammissione in servizio di un operatore scolastico che ha avuto il COVID-19?

Risposta) La Circolare del Ministero della Salute prot. 15127 del 12/04/2021 - *Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata* – fornisce chiarimenti in merito alla riammissione in servizio di un lavoratore che sia risultato positivo al COVID-19. Nella seguente tabella è riportata una sintesi schematica dei contenuti della circolare, in relazione alle diverse fattispecie prese in esame dalla stessa. Si precisa che, in accordo con quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 308/2021, l'isolamento per i casi positivi e la quarantena per i contatti di caso positivo hanno una durata di 14 giorni, invece dei 10 giorni previsti dalla circolare MS.

Fattispecie	Decorso	Riammissione in servizio
Lavoratore positivo con sintomi gravi e ricoverato in ospedale	Periodo di ricovero in ospedale e test molecolare con riscontro negativo.	Il lavoratore presenta al MC la certificazione di avvenuta negativizzazione e il MC effettua la visita medica di cui al D.Lgs. 81/2008, art.41, c. 2, lett. e-ter, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischio, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Lavoratore positivo sintomatico (diverso da quello della fattispecie precedente)	Periodo di isolamento di almeno 14 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (14 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).	Il lavoratore fa pervenire alla scuola la certificazione di avvenuta negativizzazione.
Lavoratore positivo asintomatico	Periodo di isolamento di almeno 14 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (14 giorni + test).	Il lavoratore fa pervenire alla scuola la certificazione di avvenuta negativizzazione.
Lavoratore positivo a lungo termine	Anche oltre i 14 giorni di isolamento, continua a risultare positivo al test molecolare per SARS-CoV-2 ma non presenta sintomi da almeno una settimana.	Il lavoratore positivo oltre il ventunesimo giorno è riammesso al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico. Il lavoratore fa pervenire alla scuola tale referto. Nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, il periodo eventualmente intercorrente tra i 21 giorni dalla comparsa dei sintomi e la negativizzazione deve essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia, rilasciato dal medico curante.
Lavoratore asintomatico contatto stretto	Il lavoratore contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante, che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico.	Il lavoratore fa pervenire alla scuola l'esito negativo del tampone molecolare o antigenico effettuato.

A completamento di quanto esposto, la circolare MS sottolinea che i lavoratori positivi e la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possano essere riammessi in servizio.

La FAQ dell'USR Veneto prevede il coinvolgimento diretto del medico competente solo nel caso di lavoratore positivo con sintomi gravi e ricovero in ospedale ma per tutti gli altri casi è sufficiente che il lavoratore faccia pervenire alla scuola la certificazione di avvenuta negativizzazione.

I servizi VargiuScuola

VargiuScuola cura la mailing list gratuita di informazione nella quale è uscita la presente nota a cui probabilmente anche il vostro istituto è iscritto. Con la nostra mailing list vogliamo rendere consapevoli le scuole delle problematiche da affrontare nell'attuazione della normativa vigente in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD). In essa parliamo anche di scadenze, criticità, comunicazioni del MI o degli USR anche per orientare le scuole in una miriade di adempimenti su cui bisogna avere la massima chiarezza per procedere in base a delle priorità da stabilire.

Servizi più avanzati sono forniti alle scuole che assistiamo all'interno di un contratto, ormai quasi 400, sia nel ruolo di RPD/DPO e/o in quello di referente normativo per l'attuazione della normativa:

Privacy e consulenza normativa

VargiuScuola si occupa di privacy dal 2003, anno di approvazione del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) e da maggio 2018, data della piena operatività del Regolamento UE, assiste le scuole nel ruolo di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO). Gli impegni che le scuole devono affrontare non si limitano a quelli relativi alla privacy ma altrettanto onerose sono le incombenze che derivano dalla normativa su trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e CAD. VargiuScuola non limita quindi i suoi servizi all'ambito privacy ma include sempre servizi di assistenza e consulenza per l'attuazione di tutta la normativa di riferimento per le istituzioni scolastiche.

Se siete interessati alla **nomina di un RPD** e di un **referente per l'attuazione della normativa** in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e CAD potete prendere visione del [preventivo al presente link](#) dove sono presentati i servizi **acquistabili da piattaforma MEPA** con i seguenti codici:

- **VS-DPO-1A:** assunzione dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) e di referente per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) – durata 1 anno – **canone 950 € + IVA 22%**
- **VS-DPO-3A:** assunzione dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) e di referente per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) – durata 3 anni – **canone annuo 850 € + IVA 22%**

Si evidenzia che la durata pluriennale del contratto è suggerita da ANAC con la [delibera 13 maggio 2020](#) alle pubbliche amministrazioni che devono da un lato rispettare il principio di rotazione del DPO ma che al tempo stesso hanno la necessità di garantire la continuità nel tempo di una figura dagli elevati contenuti professionali e centrale nell'attuazione della normativa (*"I particolari requisiti e obiettivi di esperienza e stabilità nell'organizzazione del servizio, richiesti dalla normativa di settore, possono essere perseguiti dalla stazione appaltante, già in fase di programmazione dei fabbisogni e di progettazione del servizio da affidare, attraverso la previsione di una durata del contratto che sia congrua rispetto agli obiettivi individuati e alle prestazioni richieste al contraente"*.)

Ciò considerato suggeriamo di prendere in considerazione la proposta di contratto triennale (codice MEPA **VS-DPO-3A**) precisando che, a maggior tutela dell'amministrazione scolastica, la durata triennale costituisce vincolo per VargiuScuola mentre **la scuola ha la facoltà di dare comunicazione di recesso senza necessità di motivazione ad ogni scadenza annuale dalla sottoscrizione del contratto (art. 5 della bozza di contratto proposto).**

Consulenza normativa

Per le scuole che avessero già nominato il proprio DPO ma che fossero interessate ai nostri servizi di assistenza e consulenza normativa (vedere [presentazione al presente link](#)) abbiamo messo a catalogo MEPA i seguenti prodotti:

- **VS-NOR-1A:** servizio di assistenza nel ruolo di referente per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) – durata 1 anno – **canone 500 € + IVA 22%**
- **VS-NOR-3A:** servizio di assistenza nel ruolo di referente per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) – durata 3 anni – **canone annuo 400 € + IVA 22%**

La nostra proposta promozionale

Alle scuole che ci seguono sulla nostra mailing list gratuita di informazione e che vedranno scadere nei prossimi mesi il contratto con il proprio Rpd proponiamo un'iniziativa che permette loro di valutare, senza impegno, i servizi forniti oggi da VargiuScuola a più di 350 scuole. Inviando una mail a commerciale@vargiuscuola.it sarà infatti possibile richiedere le credenziali di accesso alla piattaforma utilizzata da VargiuScuola per fornire i servizi alle scuole in contratto. **Le credenziali verranno fornite gratis e senza impegno per il periodo di un mese** al termine del quale la scuola potrà valutare se procedere alla nomina di VargiuScuola ad RPD e/o a referente per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e CAD.